



CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29

del 28.07.2023

Oggetto: Approvazione revisione infra – periodo come previsto dall'art. 8.5 MTR-2 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE INFRA-PERODO COME PREVISTO DALL'ART. 8.5 MTR-2 DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/10/2022 è stato approvato il piano economico finanziario 2022-2025 e le relative tariffe per la copertura dei costi del servizio per l'anno 2022.
- Che a seguito della congettura economica ed il notevole rialzo dei prezzi dei conferimenti, il Comune ha richiesto la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 come previsto dall'art. 8.5.

Che con pec del 03/07/2023 il Comune di Avola ha trasmesso il piano economico finanziario e la relazione alla S.R.R per la validazione corredato dei seguenti allegati:-

Allegato n.1 -Tool MTR-2 (PEF) 2022/2025;
 Allegato n.2 - Relazione di accompagnamento al PEF;
 Allegato n.3 - dichiarazione di veridicità;
 Allegato n.4 - dichiarazione di veridicità comune.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/10/2022 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario 2022-2025 e le relative tariffe per la copertura dei costi del servizio per l'anno 2022.

VISTI:

- L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell' IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la delibera n. 238 del 23 giugno 2020, ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- la delibera n. 493 del 24 novembre 2020, ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO:

- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 06/08/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 come previsto dall'art. 8.5 e validato dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 11 del 05/07/2023, allegato "A" al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario come revisionato e redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n.443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per gli anni 2022-2025 ammonta rispettivamente per l'anno 2022 ad € 6.097.455,00 per l'anno 2023 ad € 8.237.867,00, per l'anno 2024 ad € 6.251.350,00 e per l'anno 2025 ad € 6.257.701,00 e pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per gli anni di esercizio del bilancio pluriennale 2023-2025 deve corrispondere agli importi come prima specificato e pari costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;
- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n.443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 8.237.867,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 8.237.867,00, pari costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della legge n. 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/19, modificato dall'art. 2 della delibera Arera n. 238/2020 così calcolato (per il 2020):

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 - il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000;
 VISTO lo Statuto dell'Ente;
 VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. Di prendere atto dell'approvazione della revisione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 11 del 05/07/2023, allegato "A" al presente provvedimento ed i corrispondenti importi per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2023-2025 come segue: per l'anno 2023 ad € 8.237.867,00, per l'anno 2024 ad € 6.251.350,00 e per l'anno 2025 ad € 6.257.701,00 ;
3. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
4. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 11 del 05/07/2023;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Siracusa;
 - le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
5. di trasmettere, la presente deliberazione alla Società Consortile S.R.R. A.T.O. Siracusa, ai fini dell'inserimento dei dati nella piattaforma ARERA e p.c. al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

6. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. S. L.', is located in the upper right quadrant of the page.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA S.R.R.

n. 11 del 10/07/2023

Oggetto: Comune di AVOLA - Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 per la determinazione della TARI ai sensi della Delibera ARERA n.363/2021.

PREMESSO che:

- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
 - al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
 - al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali , sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la SRR è ente territorialmente competente per le finalità di cui alla Deliberazione n. 363/2021 dell'ARERA per la valutazione e validazione del "PEF grezzo" dei Comuni soci al fine di arrivare all'approvazione degli stessi nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;

PRECISATO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art. 7 della deliberazione 363/2021);

VISTA la PEC del Comune di Avola 04/07/2023 con la quale trasmette la documentazione per la validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 corredato dei seguenti elaborati:

- 1 COMUNE ALLEGATO 1 – TOOL MTR-2
- 2 COMUNE ALLEGATO 2 – RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

- 3 COMUNE ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'
- 4 COMUNE ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' COMUNI

DATO ATTO che gli atti trasmessi, predisposti dal Comune sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento;

VISTI gli atti predisposti dal Comune di Avola:

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo elaborato secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 - Tool MTR-2 (ultima versione allegata alla Deliberazione 2/2021/R/rif) allegata al presente verbale sotto la lettera "A";
- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 al MTR-2 allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

VISTI altresì gli atti istruttori predisposti dalla SRR:

- relazione di accompagnamento sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR predisposta dal Responsabile del procedimento con il supporto specialistico della Società GOLEM NET S.r.l. all'uopo incaricata, allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

ATTESO che, per quanto concerne la validazione dei PEF TARI 2022-2025, necessita evitare sovrapposizioni tra le funzioni di regolazione, con cui si tutelano alcuni interessi assunti, e quello di gestione, garantendo in capo ai soggetti deputati adeguati profili di terzietà rispetto alle attività prettamente gestionali;

CONSIDERATO che il Presidente della SRR riveste ampiamente la qualità di organo terzo essendo del tutto estraneo ai soggetti gestori del servizio rifiuti e non rivestendo - tra le altre cose - la carica di amministratore dell'Ente locale per cui necessita la presente determinazione;

VISTO il vigente Statuto societario e, in particolare, l'art. 19 in materia di poteri del Consiglio di Amministrazione e facoltà di delega;

ATTESA la propria competenza in forza della specifica delega di attribuzione conferita nel verbale del CdA n. 3 del 15/04/2022 relativamente alla validazione dei PP.EE.FF. dei Comuni soci attraverso propria determinazione e alla successiva trasmissione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il prosieguo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che qui si intendono interamente trascritte

- 1) **DI VALIDARE** il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di **AVOLA** per l'anno 2022-2025 ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021 unitamente ai

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

seguenti allegati:

- Allegato "A" PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo redatto dal Comune di Avola
Allegato "B" RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO redatta dal Responsabile del
Procedimento
Allegato "C" RELAZIONE ISTRUTTORIA-PARERE redatta dal Responsabile del
Procedimento

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI APPROVARE LA REVISIONE INFRA-PERODO** come previsto dall'art. 8.5 mtr-2;
- 3) **DI TRASMETTERE all'ARERA** la presente determinazione, unitamente agli allegati;
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Comune di Avola per tutti gli adempimenti di competenza;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il PRESIDENTE
(Sindaco di Notte)
Dott. Corrado Figura

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI anno 2022-2025 del Comune di **Avola**, in applicazione della Deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
 - a) al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
 - b) al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (..)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali , sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che per ciò che attiene all'Ente Territorialmente Competente, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa; tuttavia, tenuto conto che la Regione Siciliana con la L.R. 09/2010 ha istituito le Società di

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

regolamentazione del Rifiuto (SRR) – Enti di governo d'ambito, si deve ritenere che in Sicilia, l'autorità di cui alla delibera in oggetto sia da identificare nelle SRR regolarmente costituite.”;

DATO ATTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art. 7 della deliberazione 363/2021) e che tale verifica concerne, ai sensi dell'art. 19 del MTR, a verificare:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

VISTA a tal uopo che l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con propria nota prot. 10655 del 12.03.2020, ha individuato le S.R.R. territorialmente competenti, “...ad avere l'onere della validazione, provvedendo a trasmettere all'ARERA quanto previsto nelle varie delibere...”;

DATO ATTO pertanto che la SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA è Ente Territorialmente Competente (ETC), per le finalità di cui alla Deliberazione n. 363/2021 dell'ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la ricezione del "PEF grezzo " da parte del Comune;
- b) l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- c) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle " pertinenti determinazioni";

ATTESO che il Comune di **Avola** fa parte della S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;

VISTA la PEC del 04/07/2023 del Comune di **Avola** di trasmissione del piano economico finanziario e la relazione alla S.R.R per la validazione corredato dei seguenti allegati:

Allegato n.1 – Tool MTR-2 (PEF);

Allegato n.2 - Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025;

Allegato 3 - dichiarazione di veridicità;

Allegato 4 - dichiarazione di veridicità comune.

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto del Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 2021 esclusivamente in economia;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 15/04/2022 con la quale si è affidato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/ 2016, alla Società GOLEM NET S.r.l. Via Carnazza n. 89 Tremestieri Etneo (CT) il supporto specialistico al soggetto interno a questa SRR nella elaborazione e validazione del piano finanziario dei Comuni soci;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021, il responsabile del procedimento della SRR, dopo aver svolto adeguata istruttoria, sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, con il supporto della Società all'uopo incaricata, ha verificato la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.1 e 7.2, essendo stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per gli anni 2022-2025 nelle forme e nelle modalità previste;

RILEVATO, in particolare, che:

- il piano economico è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- il costo del servizio complessivo riconosciuto è:
Per l'Anno 2022 pari ad € 6.097.455,00
di cui € 3.890.240,00 pari alla componente variabile, € 2.027.215,00 pari alla componente fissa;
Per l'Anno 2023 pari ad € 8.237.867,00
di cui € 5.142.630,00 pari alla componente variabile, € 3.095.237,00 pari alla componente fissa;
Per l'Anno 2024 pari ad € 6.251.350,00
di cui € 3.904.411,00 pari alla componente variabile, € 2.346.939,00 pari alla componente fissa;
Per l'Anno 2025 pari ad € 6.257.701,00
di cui € 3.904.411,00 pari alla componente variabile, € 2.353.290,00 pari alla componente fissa;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 03 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 03 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/ 2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/ 2020/ R/ RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenzia ti, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(di seguito: deliberazione 238/ 2020/ R/ RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante " Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);
- la determina 27 marzo 2020, 02/RIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina -02/ DRIF/ 2020);
- il Comunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020";
- l'art 8.5 "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2."


Tutto ciò visto e considerato, si esprime

PARERE POSITIVO

per la validazione del PEF del Comune di **AVOLA** ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021.

Siracusa 10/07/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rossana Di Natale


SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

N° 29 DEL REGISTRO

DATA 28-07-2023


OGGETTO:

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990
recepita con L.R. 48/1991 e modificata dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime parere _____

Avola, 06/07/2023

Il Responsabile del Servizio



In ordine alla **regolarità contabile** si esprime parere _____

Avola, 06/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Adeguati, Risoluzioni 2023 recep. B.O. Pres. 23-25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
DOTT.SSA CHERASTIANA COLETTA


Cap. _____

Imp. _____

Per l'impegno di spesa **si attesta**, ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepita con L.R. 18/91, la **copertura finanziaria**, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, ___/___/___

Il Responsabile del Servizio Finanziario



In esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale si esprime parere _____

Avola, 12/07/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba



L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 11,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Coletta Salvatore (Presidente)	X	A	Alia Alessia	X	A
Cannata Giovanni Luca	X	A	Amato Fabio	X	A
Bellomo Luciano	P	X	Caruso Giuseppe	P	X
Rametta Giovanni	X	A	Canto Pietro	X	A
Tardonato Francesco	X	A	Coletta Katia	P	X
Guastella Salvatore	P	X	Andolina Maria	X	A
Iacono Fabio	P	X	Canonico Massimiliano	X	A
Giunta Tony	X	A	Calamunci Giuseppe	X	A
Drovetti Nino	X	A	Inturri Grazia	P	X
Urso Tullio	X	A	Campisi Antonino	X	A
Mauceri Carla	X	A	Costanzo Sebastiano	P	X
Milea Raluca Ioana	P	X	Libro Stefano	X	A

Risultano presenti n° 16 ed assenti n° 8 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il Signor Salvatore Coletta nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.**

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Per l'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Avv. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori Assessori: Arch. Paolo Tanasi, Dott.ssa Deborah Rossitto, Avv. Fabio Cancemi, Avv. Belfiore Salvatore, Dott. Paolo Iacono.

Sono presenti altresì, il Dott. Filippo Lipari ed il Dott. Orazio Di Bartolo componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Continuando in seduta pubblica il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del seguente punto posto all'o.d.g.:

“Approvazione revisione infra – periodo come previsto dall’art. 8.5 MTR-2 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025”.

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento, dando lettura dell’oggetto della proposta agli atti e dei relativi pareri previsti ai sensi di legge

Escono I Consiglieri Bellomo Luciano e Iacono Fabio – presenti 16

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Campisi.

Consigliere Campisi Antonino

Presidente ascolti, nella proposta che ho avuto modo di attenzionare, mi sono accorto di aver visto che c'è un aumento per quanto riguarda le spese inerenti, appunto i rifiuti chiederei all'ufficio preposto a chi ha competenze eventualmente di relazionare sul punto e chiarirci come mai vi è questo aumento pari quasi €2000000?

Presidente del Consiglio Coletta Salvatore

Grazie Consigliere Campisi.

l’Assessore Cancemi chiede ed ottiene la parola

Assessore Cancemi Fabio

Semplicemente che il pef era 2022 2023 2024 2025 e in seguito all'aumento dei costi dovuti all'aumento dell'energia elettrica a dismisura, abbiamo posto in essere una modifica del pef che naturalmente ha comportato anche il parere della ARERA, il parere dei Revisori dei Conti e che quindi, allo stato attuale per l'anno 2023. In seguito a questi €2000000 in più passa 8 milioni 237 867 mentre al momento perché non abbiamo giustamente contezza per gli anni 2024 e 2025 rimane 6 milioni 251, Mila e 350 nel 24 e nell'anno 2025, 6.257 e 701. Per cui, questo aumento chiaramente fa parte di tutto un discorso complessivo che voi sapete benissimo relativo, soprattutto al costo di energia elettrica e al costo complessivo che poi viene ripartito da parte di tutti gli utenti del Comune di Avola in seguito alla bollettazione del prossimo anno.

Considerato che nessun altro ha chiesto di intervenire, il Presidente passa alla fase di voto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti: n° 16 (1.Coletta S. - 2.Cannata - 3.Rametta - 4.Tardonato – 5.Giunta - 6.Drovetti –7.Urso
- 8.Mauceri - 9.Alia - 10.Amato – 11.Canto –12.Andolina - 13.Canonico - 14.Calamunci
- 15.Campisi - 16.Libro)

Assenti: n° 8 (1. Bellomo – 2.Guastella – 3. Iacono - 4.Milea Raluca - 5.Caruso – 6.Coletta K.- 7.Inturri –
8.Costanzo)

Favorevoli: n° 15 (1.Coletta S. - 2.Cannata - 3.Rametta - 4.Tardonato - 5.Giunta - 6.Drovetti –7.Urso
-8.Mauceri-9.Alia-11.Canto-12.Andolina-13.Canonico- 14.Calamunci - 15. Libro)

Contrari: n° 1 (Campisi)

Astenuti: zero

La proposta viene APPROVATA

Successivamente, il Presidente invita l’Assemblea a votare per la immediata esecutività dell’atto.

Si vota per alzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti: n° 16 (1.Coletta S. - 2.Cannata - 3.Rametta - 4.Tardonato - 5.Giunta - 6.Drovetti -7.Urso
- 8.Mauceri - 9.Alia - 10.Amato - 11.Canto -12.Andolina - 13.Canonico - 14.Calamunci
- 15.Campisi - 16.Libro)

Assenti: n° 8 (1. Bellomo - 2.Guastella - 3. Iacono - 4.Milea Raluca - 5.Caruso - 6.Coletta K.- 7.Inturri -
8.Costanzo)

Favorevoli: n° 15 (1.Coletta S. - 2.Cannata - 3.Rametta - 4.Tardonato - 5.Giunta - 6.Drovetti -7.Urso
-8.Mauceri-9.Alia-11.Canto-12.Andolina-13.Canonico- 14.Calamunci - 15. Libro)

Contrari: n° 1 (Campisi)

Astenuti: zero

La deliberazione viene dichiarata Immediatamente Esecutiva all'unanimità dei Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Visto il verbale agli atti della 2^a Commissione Consiliare n° 78 del 19.07.2023;

Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n° 60 del 25.07.2023;

Uditi gli interventi in aula;

Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;

Udito il Presidente mettere ai voti la dichiarazione di Immediata Esecutività dell'Atto;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta, con il seguente esito:

- **Proposta di deliberazione, per alzata e seduta:**

**Presenti: n° 16 (1.Coletta S. - 2.Cannata - 3.Rametta - 4.Tardonato - 5.Giunta - 6.Drovetti -7.Urso
- 8.Mauceri - 9.Alia - 10.Amato - 11.Canto -12.Andolina - 13.Canonico -
14.Calamunci - 15.Campisi - 16.Libro)**

**Assenti: n° 8 (1. Bellomo - 2.Guastella - 3. Iacono - 4.Milea Raluca - 5.Caruso - 6.Coletta K.
- 7.Inturri - 8.Costanzo)**

**Favorevoli: n° 15 (1.Coletta S. - 2.Cannata - 3.Rametta - 4.Tardonato - 5.Giunta - 6.Drovetti -7.Urso
-8.Mauceri-9.Alia-11.Canto-12.Andolina-13.Canonico- 14.Calamunci - 15. Libro)**

Contrari: n° 1 (Campisi)

Astenuti: zero

- **Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta:**

**Presenti: n° 16 (1.Coletta S. - 2.Cannata - 3.Rametta - 4.Tardonato - 5.Giunta - 6.Drovetti -7.Urso
- 8.Mauceri - 9.Alia - 10.Amato - 11.Canto -12.Andolina - 13.Canonico -
14.Calamunci - 15.Campisi - 16.Libro)**

**Assenti: n° 8 (1. Bellomo – 2. Guastella – 3. Iacono - 4. Milea Raluca - 5. Caruso – 6. Coletta K.
- 7. Inturri – 8. Costanzo)**

**Favorevoli: n° 15 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Rametta - 4. Tardonato - 5. Giunta - 6. Drovetti – 7. Urso
- 8. Mauceri - 9. Alia - 11. Canto - 12. Andolina - 13. Canonico - 14. Calamunci - 15. Libro)**

- **Contrari: n° 1 (Campisi)**
- **Astenuti: zero**

DELIBERA

- **Di approvare la proposta dell'ufficio, come integralmente riportata;**
- **Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo.**


Il Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Coletta



Il Consigliere Anziano
On. Giovanni Luca Cannata



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
